

sentenza

3 febbraio 2004

n. 379

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Sezione 1[^]

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 3844 del 2003 proposto da

CEKAJ Albert

nato il 19.2.1985 a Fier (Albania), rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Mordiglia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, piazza Cinque Giornate 10

contro

MINISTERO dell'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso la quale è per legge domiciliato in Milano, via Freguglia 1

per l'annullamento

del decreto 6 giugno 2003 (nr. 453/2003 Imm.), notificato il 3.10.03, con cui il Questore di Milano ha negato il permesso di soggiorno richiesto ex art. 32 d.lg. n. 286/1998.

Visto il ricorso, notificato il 2 e depositato il 17 dicembre 2003;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi , nella camera di consiglio del 14 gennaio 2004 , relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l'avv. Andrea Romano (per delega dell'avv. Mordiglia) e l'avvocato dello Stato Silvana Vanadia ;

Sentite sul punto le parti e ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata;

Premesso che:

- il ricorrente ha ottenuto a suo tempo un permesso di soggiorno in quanto minore, all'epoca, di diciotto anni e come tale soggetto al divieto di espulsione di cui all'art. 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

- divenuto maggiorenne (19.2.2003), con istanza 28.5.03 ha chiesto il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 del citato decreto legislativo;

- con l'impugnato decreto 6 giugno 2003 il Questore di Milano ha respinto l'istanza sul rilievo che, venuto meno il titolo di soggiorno precedente (fondato esclusivamente sulla minore età), egli non ha titolo al rilascio del permesso non rientrando nelle categorie previste dall'art. 31, primo e secondo comma, del decreto legislativo, non essendo convivente con genitore regolarmente soggiornante, né affidatario ex art. 4 legge 4 maggio 1983 n. 184;

- col ricorso in esame l'interessato deduce la violazione dell'art. 32 del decreto legislativo n. 286/98 cit. (assumendone l'applicabilità anche nelle ipotesi di affidamento "di fatto" di minori non accompagnati) e ne eccepisce in subordine l'incostituzionalità (ove non applicabile indistintamente a tutti i minorenni) per disparità di trattamento e violazione del principio di ragionevolezza;

Ritenuto, per costante giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. TAR Milano 1[^], 21.11.02 n. 4524; 22.10.02 n. 4130; 23.9.02 n. 3801; 28.6.02 n. 3051), che l'art. 32 d.lgs. 286/98 non possa essere applicato ai minori non accompagnati in caso di affidamento "di fatto", non assimilabile né alle ipotesi di affidamento ai sensi della legge n. 184 del 1983 - che passano attraverso il vaglio di organi pubblici: servizi sociali, giudice tutelare, tribunale dei minori - né al caso equiparato (cfr. sentenza n. 198/03 della Corte costituzionale) del minore sotto tutela;

Ribadito quanto si è già avuto occasione di statuire al riguardo, cioè che:

- la conversione del permesso di soggiorno per minore età (dopo il raggiungimento della maggiore età) in permesso di soggiorno ad altro titolo è prevista dall'art. 32 d.lgs. n. 286/98 solo nei confronti dei minori figli di stranieri regolarmente soggiornanti o affidati ai sensi dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184;

- nonostante la diversa opinione espressa in giurisprudenza (TAR Piemonte 2[^], 30.11.01 n. 2259) la norma, che non avrebbe potuto essere modificata dal regolamento (art. 28 d.P.R. n. 394 del 1999) da interpretarsi in senso conforme alla fonte sovraordinata, non si riferisce a qualsiasi affidamento di fatto;

- l'eventuale autorizzazione dei genitori stranieri, basata su un istituto estraneo all'ordinamento giuridico italiano, non può essere equiparata ai provvedimenti assunti, ai sensi della legge n. 184 del 1983, per l'affido temporaneo di un minore privo di un ambiente familiare idoneo (artt. 2 e 4), con l'intervento di organi pubblici e sotto il controllo dell'autorità giudiziaria;

- l'art. 32 d.lgs n. 286/1998 non si presta ad interpretazione estensiva, trattandosi di norma che introduce deroghe alla disciplina dei flussi migratori (dettata dall'art. 3 dello stesso decreto legislativo) per esigenze di tutela dell'unità familiare;

- la pretesa equiparazione tra affidamenti giudiziali e affidamenti di fatto finirebbe per prestarsi ad evidenti abusi, incrementando il fenomeno dell'immigrazione incontrollata al di fuori della programmazione dei flussi di ingresso, il che depone per la manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità;

Considerato che non risultano sussistere le condizioni di cui al comma 1-*bis* dello stesso art. 32, introdotto dalla legge n. 189 del 2002 (cfr. sul tema T.A.R. Toscana 1[^], 22.12.03 n. 6283);

Ritenuto per le ragioni esposte di respingere il ricorso, peraltro con la compensazione integrale tra le parti delle spese di causa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia respinge il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2004 , con l'intervento dei magistrati:

Ezio Maria	Barbieri	presidente
Carmine	Spadavecchia	consigliere, estensore
Riccardo	Giani	referendario